



OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI COSENZA DI DUE SOCIETÀ COOPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 223 SEPTIESDECIES DISP. ATT. DEL C.C. -

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL R.I.

Premesso che l'articolo 223septiesdecies disp. att. del C.C. dispone che l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi in G.U. ed iscritto nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuti atti di gestione. Nell'eventuale ipotesi della liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori. La norma prevede quindi una possibile, ma non necessaria, liquidazione qualora vi siano attività da liquidare;

Vista la nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo economico, acquisita al protocollo generale con n. 19908 del 16/11/2022, contenente il Decreto Direttoriale n. 2/SC/2022 del 29 settembre 2022 adottato dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli enti, sulle società e sul sistema camerale – Divisione VII del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, di n. 59 società cooperative con sede nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto ai sensi dell'art. 223septiesdecies disp. att. del C.C..

Considerato che nella nota ministeriale pervenuta insieme alla copia del Decreto Direttoriale, pubblicato nella G.U. n. 241 del 14 ottobre 2022, si comunica anche il decorso del termine per l'eventuale richiesta di prosecuzione della liquidazione e per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati di cui all'art. 7 e s.s. della legge 241/1990. Decorso tale termine, pertanto, si invita il Conservatore a procedere alla cancellazione d'ufficio dell'unica società cooperativa avente sede nella nostra provincia ovvero delle due società cooperative:

1. **“Società cooperativa Agrisil” – con sede in Cosenza alla Via Nicola Serra 123/C – c.f. 02684550789, iscritta al Rea n. 182588, attualmente in Gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545sexiesdecies c.c. – con Decreto n. 19/SGC/2018 DEL 13/06/2018;**
2. **“Delfino lavoro società cooperativa sociale” – con sede in Cosenza alla via Francesco Picardi 11 – c.f. 01961350780, iscritta al Rea n. 125802;**

Considerato che per entrambe le società cooperative suindicate è stato già iscritto in visura camerale il Decreto che dispone lo scioglimento per atto d'autorità senza la nomina del liquidatore a decorrere dal 29 settembre 2022 data del Decreto;

Preso atto che l'istruttoria degli atti presupposti al presente provvedimento è stata eseguita dalla dipendente Consuelo Milione incaricata del procedimento;

Preso atto che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Dott.ssa Patrizia Tarsitano Responsabile dell'ufficio 6;



Richiamata la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013;

Visti:

la legge 580/93 con le successive modifiche introdotte dal D. Lgs. 23/2010;

il DPR 581/95;

la legge 241/1900 ss. mm. ii.;

Ritenuta la propria competenza in merito per i motivi in premessa;

D E T E R M I N A

a. la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza delle due società cooperative di seguito indicata in applicazione all'art. 223septiesdecies disp. att. del c.c., con gli effetti dell'art. 2495:

1. **“Società cooperativa Agrisil” – con sede in Cosenza alla Via Nicola Serra 123/C – c.f. 02684550789, iscritta al Rea n. 182588, attualmente in Gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545sexiesdecies c.c. – con Decreto n. 19/SGC/2018 DEL 13/06/2018;**
2. **“Delfino lavoro società cooperativa sociale” – con sede in Cosenza alla via Francesco Picardi 11 – c.f. 01961350780, iscritta al Rea n. 125802;**

b. di autorizzare il personale del Registro Imprese a porre in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;

c. la presente determina sarà pubblicata all'Albo camerale on-line e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio nel sito istituzionale camerale alla pagina del Registro Imprese;

La determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE

Avv. Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.”